

MODELLO DETRAZIONI D'IMPOSTA (art.12 e 13 D.P.R., n. 917/86)

Dichiarazione ai sensi e agli effetti dell'Art. 23 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e successive modifiche



Regione Siciliana

Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale

Servizio 2 - Trattamento Economico fondamentale e posizioni assicurative

Viale Regione Siciliana, 2194 - 90135 Palermo

Mail: economicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it

Dati del
Dipendente

Cognome

Nome

Codice Fiscale

Matricola

Recapito cellulare

Posta elettronica personale

Posta elettronica personale P.E.C.

Sede di
servizio

Assessorato

Dipartimento

Area / Servizio / Ufficio

Recapito posta elettronica@regione.sicilia.it

Detrazioni per
carico di
famiglia
(art. 12 T.U.I.
R.)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di avere diritto alle seguenti detrazioni di imposta dalla data del

Le detrazioni sono rapportate a mese, e competono dal mese in cui si sono verificati gli eventi che danno diritto alle detrazioni (matrimonio, nascita, ect.) sino a quello in cui sono cessati, relativamente allo stato civile, di essere:

stato civile: indicare una voce dal menu a tendina

Spettano se le persone eventualmente a carico possiedono redditi non superiori ad euro 2.840,51; eccezion fatta per i figli per i quali detto limite è valido per una età maggiore di anni 24 mentre se inferiore, il limite del reddito è pari ad euro 4.000,00.

Nel caso di superamento dei predetti limiti nel corso dell'anno, la detrazione non compete fin dall'inizio dell'anno.

si / no per il coniuge a carico

si / no figli numero di età pari o superiore a 21 anni e fino a 24 con reddito max di € 4.000,00 alla percentuale del 50%/100%

si / no figli numero di età superiore ad anni 24 con reddito max di € 2.840,51 alla percentuale del 50%/100%

si / no figli numero portatori di handicap (ai sensi del L.104/92) 50%/100%

si / no numero altri familiari a carico conviventi alla percentuale del 50%/100%

si / no mancanza dell'altro genitore. È opportuno che il lavoratore comunichi al sostituto, che il nucleo è composto da un solo genitore (nei casi di morte o di mancato riconoscimento del figlio da parte dell'altro coniuge) affinché si riconosca al primo figlio una detrazione maggiore

si / no il / la figlio / figlia

Nome e Cognome

ha contratto matrimonio/unione civile in data

È obbligatorio che il lavoratore comunichi al sostituto, l'eventuale matrimonio/unione civile di uno dei figli a carico con la data dell'avvenuto evento

NOTA BENE

La detrazione al 100 % spetta al dichiarante quando possiede il reddito più elevato del coniuge, ex coniuge o parte unita civilmente non a carico, previo accordo con quest'ultimo.

In tal caso far compilare e sottoscrivere la seguente dichiarazione dal coniuge, ex-coniuge o dalla parte unita civilmente non a carico.

Dichiarazione di responsabilità del coniuge, ex coniuge o della parte unita civilmente

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

concorda, col dichiarante, l'assegnazione delle detrazioni per i figli a carico nella misura del 100% essendo lo stesso il titolare del reddito più elevato. (art. 2 comma 1 del DPR N. 917/86 e successive modificazioni)

luogo

data

Firma

N.B.- Allegare copia del documento di riconoscimento

Elenco familiari a carico

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Parentela

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenziali provvedimenti.

Sottoscrizione

Luogo

data

Firma

Avvertenze per la compilazione

La struttura del presente modello non deve essere in alcun modo alterata con modifiche e/o cancellazioni.

L'invio ai servizi può avvenire anche a mezzo mail, allegando **copia del documento di riconoscimento in formato pdf.**

In difformità a quanto esposto la richiesta non troverà accoglimento. Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e del D.Lgs 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati, anche con l'uso di sistemi informatizzati, per l'emanazione dei conseguenti provvedimenti.

A. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"

la detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e I) del Tuir

B. Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia

1) CONIUGE A CARICO

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

2) FIGLI A CARICO

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 4.000,00 sino ai 24 anni d'età ed euro 2.840,51 oltre i 24, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:

- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo.

- Se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato

- In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario; nei casi di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori.

- Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figli si applica la detrazione ordinariamente prevista per quest'ultimi.

- Per i figli dei lavoratori extracomunitari, l'articolo 21, comma 6-bis del D.L.n. 269/03 dispone che la detrazione può essere riconosciuta solo se il lavoratore produce al sostituto di imposta

- per i contribuenti con figli a carico residenti in Italia, lo stato di famiglia dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione;

- per i contribuenti con figli a carico non residenti in Italia, una documentazione equivalente validamente formata nel paese di origine, ai sensi della legge ivi vigente, paese di origine, come conforme all'originale

3) ALTRI FAMILIARI A CARICO

Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicati nell'articolo 433 del CC e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2, che convivano con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

L'ammontare della detrazione spettante va ripartita "pro quota", tra coloro che ne hanno diritto.

Il dipendente/collaboratore dovrà dichiarare, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale).

Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3:

- vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo;

- non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o a imposta sostitutiva;

- si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli organi centrali della Chiesa cattolica